

STATUTO ELETTRICITÀ' FUTURA
Unione delle imprese elettriche italiane

Sommario

Articolo 1: <i>Costituzione e sede</i>	2
Articolo 2: <i>Scopi</i>	2
Articolo 3: <i>Gli Associati – Requisiti</i>	3
Articolo 4: <i>Gli Associati – Ammissione</i>	4
Articolo 5: <i>Gli Associati – Diritti</i>	5
Articolo 6: <i>Gli Associati – Obblighi e sanzioni</i>	5
Articolo 7: <i>Gli Associati – Cessazione della condizione</i>	6
Articolo 8: <i>Quote associative</i>	7
Articolo 9: <i>Organi associativi e disposizioni procedurali comuni</i>	7
Articolo 10: <i>L’Assemblea – Funzioni</i>	9
Articolo 11: <i>L’Assemblea – Convocazione e funzionamento</i>	9
Articolo 12: <i>L’Assemblea – Diritto di voto</i>	10
Articolo 13: <i>L’Assemblea – Deliberazioni</i>	10
Articolo 14: <i>Il Presidente</i>	11
Articolo 15: <i>I Vice Presidenti</i>	12
Articolo 16: <i>Procedura di nomina del Presidente e dei Vice Presidenti</i>	12
Articolo 17: <i>Il Consiglio Generale</i>	14
Articolo 18: <i>Il Consiglio Direttivo</i>	16
Articolo 19: <i>Il Direttore Generale</i>	17
Articolo 20: <i>I Proviviri</i>	18
Articolo 21: <i>I Revisori legali</i>	20
Articolo 22: <i>Deliberazioni e resoconti delle riunioni</i>	20
Articolo 23: <i>Bilancio</i>	20
Articolo 24: <i>Patrimonio sociale</i>	21
Articolo 25: <i>Durata e scioglimento dell’Associazione</i>	21
Articolo 26: <i>Clausole generali</i>	21
Articolo 27: <i>Foro competente</i>	21
Articolo 28: <i>Disposizioni transitorie</i>	21

Articolo 1: *Costituzione e sede*

1. È costituita, a norma degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile, Elettricità Futura – Unione delle imprese elettriche italiane - in breve “Elettricità Futura”, appresso anche indicata “Associazione”. Elettricità Futura ha sede legale in Roma e può disporre di sedi in altre città in Italia e all'estero.
2. Elettricità Futura è una libera associazione, apolitica e apartitica, senza fini di lucro. Può promuovere, sostenere o partecipare ad attività di natura imprenditoriale, funzionali a un più efficace perseguimento degli scopi associativi, eventualmente costituendo o assumendo partecipazioni in società di capitali.
3. Elettricità Futura persegue la tutela degli interessi delle imprese operanti nella filiera elettrica con sede legale nel territorio nazionale, nonché delle imprese, con sede legale diversa, che abbiano comunque nel territorio nazionale impianti e/o attività tra quelle ricomprese nel perimetro associativo.
4. Elettricità Futura aderisce alla Confederazione Generale dell'industria italiana - di seguito denominata Confindustria - assumendo il ruolo di componente del sistema di rappresentanza dell'industria italiana, quale definito dallo Statuto della Confederazione stessa. In dipendenza di ciò, essa acquisisce i diritti e gli obblighi conseguenti, per sé e per i propri Associati. In particolare, Elettricità Futura adotta il logo confederale e gli altri segni distintivi del sistema associativo conformemente alle indicazioni contenute nei regolamenti confederali ed ispira il proprio Codice etico e le proprie modalità di organizzazione e funzionamento al Codice etico e dei valori associativi di Confindustria.
5. Il logo confederale può essere utilizzato dagli Associati effettivi, affiancato al nome dell'Associazione, per esplicitare l'appartenenza al sistema confederale previa autorizzazione di Elettricità Futura. Il logo non può essere utilizzato per fini commerciali e/o di business, sia direttamente che indirettamente.

Articolo 2: *Scopi*

1. Elettricità Futura si propone in tutte le sedi - istituzionali, politiche ed economiche - la tutela degli interessi degli Associati, assumendone la rappresentanza e promuovendo e coordinando le opportune iniziative comuni, fatto salvo il diritto di ogni associato di rappresentare singolarmente e autonomamente i propri interessi presso le sedi competenti. La predetta tutela comprende anche l'ambito delle relazioni industriali e la funzione di rappresentanza nei confronti delle organizzazioni sindacali, fatti salvi i casi in cui l'impresa associata o il gruppo societario di appartenenza svolga l'attività prevalente in altri ambiti industriali adottando un contratto collettivo nazionale di lavoro diverso da quello elettrico.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi Elettricità Futura:
 - a. concorre all'approfondimento delle tematiche settoriali, nonché dei problemi a esse connessi e all'elaborazione di specifiche proposte per la loro soluzione;
 - b. contribuisce allo sviluppo delle attività concernenti la produzione, il trasporto, la distribuzione, la fornitura dell'energia elettrica e i servizi connessi, nel quadro degli indirizzi della politica energetica nazionale, europea ed internazionale;
 - c. rappresenta collettivamente gli Associati presso gli Organi e gli Enti istituzionali e, più in generale, le sedi di interlocuzione esterna, in ambito nazionale, europeo ed internazionale;
 - d. promuove l'adozione di misure di razionalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi;

- e. svolge opera di consulenza, informazione e assistenza in favore degli Associati su temi e argomenti di interesse generale per il settore;
 - f. assicura la definizione e la gestione del contratto collettivo nazionale di lavoro del settore elettrico e degli accordi sindacali ad esso connessi;
 - g. assiste gli Associati in merito alle problematiche del diritto del lavoro e a quelle concernenti la previdenza e l'assistenza sanitaria, con riguardo agli accordi integrativi previsti a livello settoriale;
 - h. cura le relazioni e i rapporti con le altre associazioni e federazioni di Confindustria, le associazioni sindacali e con ogni altra organizzazione e gruppo di opinione interessato alle tematiche e allo sviluppo del settore elettrico, a livello nazionale, comunitario ed internazionale;
 - i. promuove ricerche, studi, pubblicazioni, dibattiti, convegni, attività di formazione, e altre iniziative di interesse per il settore o connesse agli scopi suindicati;
 - j. provvede alla raccolta, elaborazione e ove necessario alla diffusione di norma in forma aggregata e anonima, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679, di dati e informazioni relativi alle attività del settore nonché di ogni altro documento attinente l'attività dell'industria elettrica.
3. Elettricità Futura persegue le finalità e assolve ai compiti e alle funzioni sopra descritte nel rispetto delle disposizioni confederali in materia di ripartizione di ruoli e competenze fra le componenti del sistema.
 4. Per il perseguimento degli scopi associativi, Elettricità Futura può aderire a organizzazioni nazionali e internazionali nonché promuovere intese e accordi, nelle forme di volta in volta ritenute più idonee, con Enti, Associazioni di imprese, Organismi, Istituti ed altri soggetti che svolgono attività connesse con quelle rappresentate dall'Associazione stessa o comunque d'interesse per il comparto elettrico.

Articolo 3: *Gli Associati – Requisiti*

1. Possono far parte di Elettricità Futura, come Associati effettivi, imprese e gruppi societari che rientrino in una delle seguenti categorie in cui sono inquadrati:
 - a. "produzione termoelettrica", ovvero i soggetti che generano energia elettrica prevalentemente mediante impianti da fonti non rinnovabili, destinando l'energia prodotta sia al mercato, sia ad usi propri;
 - b. "produzione da fonti rinnovabili", ovvero i soggetti che generano energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, come definite dalle vigenti disposizioni di legge, destinando l'energia prodotta sia al mercato, sia ad usi propri;
 - c. "infrastrutture", ovvero i soggetti che svolgono attività di trasporto dell'energia elettrica di terzi sulle reti di trasmissione e di distribuzione;
 - d. "rivendita", ovvero i soggetti che acquistano energia elettrica all'ingrosso per rivenderla ad altri operatori o a clienti finali;
 - e. "generazione distribuita ed efficienza energetica", ovvero i soggetti che generano energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti rinnovabili, come definite dalle vigenti disposizioni di legge, con potenza elettrica complessivamente installata minore di 5 MW, destinando l'energia prodotta sia al mercato, sia ad usi propri; fornitori di servizi di natura professionale; altri soggetti la cui attività sia complementare alla filiera.
2. Nel caso in cui l'impresa, o le imprese facenti capo a un gruppo, svolgano attività in due o più delle summenzionate categorie, saranno inquadrati in ciascuna di esse.
3. Ciascun Associato effettivo che svolga attività in più di un ambito è tenuto a esercitare le funzioni di elettorato attivo e passivo in ciascuno di essi. A tal fine ciascun Associato dovrà annualmente fornire tutte le informazioni necessarie all'attribuzione del diritto

di voto, distintamente per ciascuna categoria in cui è rappresentato, conformemente alle indicazioni fornite dall'Associazione, che provvede a definire le modalità di candidatura, elezione e sostituzione dei rappresentanti negli Organi associativi in apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale.

4. Nel caso di Associati che rientrino in una delle categorie elencate nel comma 1 e facciano parte di gruppi societari, l'adesione all'Associazione sussiste per almeno una delle imprese del gruppo, quella con il maggior numero di dipendenti, con l'obbligo di comunicare il numero dei dipendenti, l'ammontare complessivo dell'energia elettrica prodotta, distribuita e commercializzata, il fatturato totale, nonché tutte le informazioni necessarie all'attribuzione del diritto di voto di tutte le imprese appartenenti al gruppo medesimo e rientranti nelle predette categorie. Per la definizione di controllo nell'ambito di un gruppo societario si rimanda a quanto previsto dall'articolo 2359 del codice civile.
5. Possono aderire, sempre come Associati effettivi, i consorzi di produzione di beni e/o servizi costituiti dalle imprese di cui al comma 1.
6. Possono inoltre aderire ad Elettricità Futura, in qualità di Associati aggregati, Enti, Istituti, Associazioni, organizzazioni, imprese e altri soggetti, imprenditoriali o professionali, che non risultano classificabili in alcuna delle categorie elencate al precedente comma 1 e la cui attività presenti elementi di raccordo con quella dell'Associazione.
7. Le imprese che hanno requisiti per essere Associati effettivi non possono essere associate come aggregati. In ogni caso, il numero degli Associati aggregati non deve alterare la qualificazione rappresentativa dell'Associazione.

Articolo 4: *Gli Associati – Ammissione*

1. Per essere ammessi in qualità di Associato i soggetti in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3 del presente Statuto devono trasmettere la documentazione e comunicare le informazioni richieste con le modalità previste dagli uffici competenti dell'Associazione e presentare domanda di ammissione, sottoscritta dal legale rappresentante, con la quale si dichiara espressamente di accettare le norme di questo Statuto e le deliberazioni associative nonché di impegnarsi a conformare i propri comportamenti al Codice etico di Elettricità Futura.
2. La domanda così pervenuta è esaminata in prima istanza dai competenti uffici dell'Associazione e quindi sottoposta al Consiglio Direttivo per la relativa decisione di ammissione, assunta con scrutinio palese a maggioranza semplice, in occasione della prima riunione di tale Organo. In caso di motivata urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio Direttivo per l'ammissione di nuovi Associati, con ratifica di quest'ultimo nella prima riunione successiva. La decisione può essere impugnata dagli Associati entro dieci giorni dalla data in cui la deliberazione è portata alla loro conoscenza con ricorso - senza effetto sospensivo - al Collegio speciale dei Probiviri, indicandone i motivi procedurali e/o le ragioni che ostano all'ingresso dei soggetti nell'Associazione. Il Collegio speciale dei Probiviri si pronuncia con decisione inappellabile entro i successivi trenta giorni.
3. L'iscrizione decorre dalla data della deliberazione di ammissione assunta dal Consiglio Direttivo. Ai fini contributivi il rapporto associativo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata deliberata l'ammissione. La deliberazione di ammissione è portata a conoscenza dell'interessato, nonché di tutti gli associati.
4. In caso di rigetto della domanda di ammissione come Associato effettivo, il proponente può ricorrere al Consiglio Generale entro dieci giorni dalla comunicazione e successivamente al Collegio speciale dei Probiviri, sempre nel termine di dieci giorni dall'eventuale ulteriore rigetto, che si pronuncerà con decisione inappellabile nei trenta giorni seguenti alla data di ricevimento dell'istanza.

5. All'atto dell'ammissione i nuovi Associati dovranno comunicare le generalità del legale rappresentante e dei rappresentanti designati a intrattenere i rapporti con Elettricità Futura, nonché ogni altro dato, informazione o documentazione aggiuntiva eventualmente richiesta dall'Associazione.

Articolo 5: *Gli Associati – Diritti*

1. Gli Associati effettivi hanno diritto di ricevere le prestazioni di rappresentanza, tutela, informazione, assistenza e servizio rese da Elettricità Futura, nonché quelle che discendono dalla loro appartenenza al sistema di Confindustria.
2. Gli Associati effettivi hanno inoltre diritto di partecipare e intervenire nell'Assemblea ed esercitano le funzioni di elettorato attivo e passivo per tutti gli Organi associativi conformemente a quanto previsto nel presente Statuto, purché in regola con gli obblighi statutari.
3. Gli Associati aggregati non hanno diritto ad alcuna prestazione di rappresentanza, assistenza e tutela. Possono partecipare ed intervenire in Assemblea, nonché, se invitati, nel Consiglio Generale e nel Consiglio Direttivo, ma sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo.

Articolo 6: *Gli Associati – Obblighi e sanzioni*

1. Ciascun Associato è tenuto a rispettare le norme del presente Statuto e le sue disposizioni attuative, il Codice etico, le deliberazioni associative, i contratti collettivi nazionali di lavoro e le relative convenzioni stipulate su mandato degli stessi Associati da Elettricità Futura o dalle altre componenti appartenenti al sistema di Confindustria.
2. Ciascun Associato è tenuto a sottoporre eventuali controversie inerenti la sola vita associativa al giudizio dei Probiviri, adeguandosi alle loro decisioni.
3. Ciascun Associato è tenuto a versare le quote associative annue secondo le modalità e i termini fissati dall'Associazione, nonché a fornire i dati societari, provvedendo con tempestività alla relativa comunicazione, quando ne ricorrano i presupposti e ogni qual volta gli uffici dell'Associazione ne facciano richiesta. Tali dati saranno tenuti riservati e ne sarà data eventuale diffusione solo ai fini del perseguimento degli scopi associativi di norma in forma aggregata e anonima, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.
4. Ciascun Associato è tenuto a partecipare attivamente alla vita associativa con particolare riferimento alle riunioni degli Organi associativi di cui è chiamato a far parte ed è tenuto a non assumere iniziative di comunicazione esterna che possano ledere l'immagine di Elettricità Futura, senza che ciò precluda la possibilità di rappresentare autonomamente i propri interessi.
5. Ciascun Associato effettivo di norma non aderisce ad altre organizzazioni concorrenti costituite per scopi analoghi a quelli di Elettricità Futura.
6. Gli Associati che si rendessero inadempienti agli obblighi associativi sono passibili di richiamo del Presidente e nei casi di maggiore gravità anche di sospensione da parte del Consiglio Direttivo, per una durata massima di dodici mesi, con permanenza degli obblighi contributivi. In particolare, la sospensione può essere applicata per morosità contributiva in atto da almeno diciotto mesi. Nel caso di fallimento dichiarato con sentenza passata in giudicato e a seguito di procedure concorsuali, è facoltà del Consiglio Direttivo deliberare la sospensione del rapporto associativo, con effetto anche sugli obblighi contributivi nel caso di eccessivo protrarsi dei tempi o di situazioni particolarmente complesse.
7. L'espulsione dall'Associazione è comunque disposta in caso di gravi, perduranti e/o ripetute violazioni agli obblighi derivanti dal presente Statuto, dal Codice etico, da deliberazioni degli Organi associativi o quando l'Associato adotti un comportamento incompatibile con gli indirizzi generali dell'Associazione o in contrasto con le

deliberazioni adottate o con le azioni intraprese a tutela della categoria, previa audizione dell'Associato interessato che ne faccia richiesta. L'espulsione è inoltre disposta per ripetuta e persistente morosità in atto da almeno due anni salvo casi - validati dal Consiglio Direttivo - di grave e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi a causa di particolari situazioni di criticità aziendale, da sanare attraverso appositi piani di rientro, escludendo l'Associato moroso dal diritto di elettorato passivo. L'espulsione dall'Associazione è deliberata dal Consiglio Generale a maggioranza semplice.

8. Nel caso di accertate ed esclusive responsabilità personali che permettono, tuttavia, di conservare il rapporto con l'impresa associata, il Consiglio Generale può disporre l'esclusione del rappresentante in Associazione, sollecitando l'Associata a nominare un nuovo rappresentante per la partecipazione alla vita associativa. L'esclusione è sempre necessaria in caso di attivazione di una controversia giudiziaria di natura penale senza aver preventivamente esperito gli strumenti interni di risoluzione della conflittualità.
9. Le suddette sanzioni sono sempre ricorribili al Collegio speciale dei Probiviri, nel termine di dieci giorni dalla notifica, con impugnazione senza effetto sospensivo.

Articolo 7: *Gli Associati – Cessazione della condizione*

1. Gli Associati cessano di appartenere all'Associazione:
 - a. per scioglimento della medesima;
 - b. per decadenza, ove vengano meno i requisiti di cui all'articolo 3 del presente Statuto;
 - c. per dimissioni;
 - d. per espulsione deliberata dal Consiglio Generale.
2. La cessazione dalla condizione di Associato è efficace:
 - a. in caso di scioglimento dell'Associazione, dalla data della relativa delibera;
 - b. in caso di decadenza, dalla data di ricevimento della comunicazione formale, inviata da parte dell'Associato, con obbligo di corresponsione del contributo fino al termine dello stesso mese di calendario;
 - c. in caso di dimissioni, con obbligo di versamento della quota associativa per dodici mesi, a partire dal primo giorno del mese successivo alla data di ricevimento della comunicazione formale di dimissioni da parte dell'Associato. Fino alla scadenza di questo termine di dodici mesi, gli Associati dimissionari mantengono i requisiti connessi al rapporto associativo, incluso l'elettorato attivo, la partecipazione agli Organi e l'utilizzo dei servizi. È escluso il diritto di elettorato attivo e passivo per adempimenti organizzativi e delibere i cui effetti superino il termine temporale della cessazione del rapporto associativo;
 - d. in caso di espulsione, dal giorno successivo alla delibera, con l'obbligo di corresponsione della quota associativa fino al termine del mese di calendario nel corso del quale è stata decisa l'espulsione.
3. La cessazione per qualsiasi motivo dalla condizione di Associato non dà diritto alla ripetizione delle quote associative versate.
4. La modifica della ragione sociale o la cessione parziale dell'impresa o delle sue attività non estinguono il rapporto associativo.

Articolo 8: *Quote associative*

1. Gli Associati sono tenuti a versare annualmente la quota associativa definita per l'anno in corso.
2. Nel caso in cui ad aderire a Elettività Futura siano imprese appartenenti a uno stesso gruppo, ai fini della determinazione delle quote le imprese del gruppo saranno considerate come un'unica impresa.

3. Le quote e i contributi riscossi da Elettricità Futura a norma dei commi precedenti non sono trasmissibili ad altri soggetti. Eventuali rettifiche da parte dell'Associato dei dati comunicati ai fini della determinazione del contributo associativo non possono essere accettate oltre l'anno di competenza del contributo medesimo.
4. Agli Associati non possono essere distribuiti utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 9: *Organi associativi e disposizioni procedurali comuni*

1. Gli Organi associativi sono:
 - a. l'Assemblea;
 - b. il Presidente e i Vice Presidenti;
 - c. il Consiglio Generale;
 - d. il Consiglio Direttivo;
 - e. i Proviviri;
 - f. i Revisori legali.
2. Tutte le cariche associative sono assunte a titolo gratuito, a eccezione dei Revisori legali, e non sono delegabili.
3. Possono essere chiamati a far parte degli Organi indicati al precedente comma 1, lettere b, c., d. soggetti che siano espressione diretta dell'impresa associata per essere i titolari o i soci illimitatamente responsabili nel caso di imprese associate costituite come ditte individuali o professionali, o società in nome collettivo e in accomandita semplice; i Presidenti, i Vice Presidenti, gli Amministratori, i Dirigenti o delegati dall'impresa con specifica procura, nel caso di imprese costituite come consorzi, società a responsabilità limitata, società per azioni e società in accomandita per azioni. Non possono far parte degli Organi associativi coloro che abbiano riportato condanne, anche non passate in giudicato, per le figure di reato individuate dal Codice etico come particolarmente lesive dell'immagine dell'Associazione nonché coloro per i quali è in corso l'applicazione di misure interdittive. Non possono altresì candidarsi coloro che evidenziano situazioni di incompatibilità rispetto al divieto di cumulare cariche associative ed incarichi politici, secondo quanto previsto da Confindustria.
4. Qualora nel corso del mandato vengano meno i requisiti previsti al precedente comma 3, inclusi i requisiti specifici di cui all'articolo 20, comma 3, lettera b. del presente Statuto, in mancanza di dimissioni volontarie, i soggetti che ricoprono cariche negli Organi associativi decadono immediatamente dalla carica. Costituisce causa di decadenza l'oggettivo impedimento, di qualsiasi natura, a svolgere le funzioni associative protratto per sei mesi consecutivi. La decadenza del Presidente e dei Vice Presidenti è deliberata dal Collegio speciale dei Proviviri.
5. La cessazione dell'Associato dall'appartenenza all'Associazione comporta la decadenza con automatica cessazione dalle cariche associative dei propri rappresentanti.
6. L'elezione in tutti gli Organi associativi deve avvenire mediante votazioni a scrutinio segreto. Ai fini dell'accesso alle cariche associative deve essere assicurato il principio della rotazione tra gli Associati.
7. Per l'elezione dei membri del Consiglio Generale, dei Proviviri e dei Revisori legali dovranno essere preventivamente formate liste di candidati possibilmente in numero superiore a quelli da eleggere, conformemente a quanto previsto dal Regolamento Unico per il Sistema di Confindustria, sulla base di indicazioni formulate dagli Associati, secondo le modalità comunicate dall'Associazione e le specifiche contenute in apposito Regolamento. Su tali candidature il Collegio speciale dei Proviviri è chiamato ad esprimere un parere sul profilo professionale e personale ai sensi dell'articolo 20 del presente Statuto.

8. Le riunioni degli Organi associativi possono svolgersi in presenza e/o con collegamento in audio/video conferenza. Le convocazioni sono effettuate mediante posta elettronica, di norma certificata nel caso dell'Assemblea, e comunque con modalità atte ad assicurare la ricezione dell'avviso di convocazione. La convocazione deve specificare la data, l'ora, il luogo e gli argomenti all'ordine del giorno. Per le riunioni che prevedono modalità di collegamento audio/video dovrà essere indicato anche il contatto telefonico e/o il link di collegamento, intendendosi svolta la riunione nell'indirizzo del Presidente e del Segretario verbalizzante.
9. Nel caso di riunioni che prevedano anche o esclusivamente collegamenti in audio/video conferenza, devono essere garantiti la collegialità del metodo e i principi di buona fede, equità e parità di trattamento fra gli associati. Deve essere consentito di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di verificare il regolare svolgimento dell'adunanza e di constatare e proclamare i risultati delle votazioni, laddove previste. Si devono adottare modalità idonee a garantire la segretezza del voto, nei casi in cui non sia previsto lo scrutinio palese, a consentire il corretto recepimento e verbalizzazione degli interventi, nonché la partecipazione in tempo reale da parte degli intervenuti alla discussione, con eventuale votazione sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. Le riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza e impedimento, dal Vice Presidente più anziano d'età. I compiti di segreteria sono normalmente affidati al Direttore Generale e gli interventi sono ammessi in base all'ordine temporale di prenotazione. Il Presidente ha facoltà di modificare la sequenza dei punti all'ordine del giorno, salvo richiesta contraria di almeno il 50% (cinquanta per cento) dei voti in Assemblea o dei componenti presenti in Consiglio Generale o in Consiglio Direttivo.
11. Per il calcolo del quorum, laddove previsto, le frazioni decimali sono arrotondate per eccesso se pari o superiori alla metà, per difetto se inferiori. La verifica del quorum costitutivo avviene in apertura di riunione, fatta salva la richiesta di almeno un quinto dei voti in Assemblea o dei componenti presenti in Consiglio Generale e in Consiglio Direttivo di richiederla nuovamente durante i lavori.

Articolo 10: L'Assemblea – Funzioni

1. L'Assemblea è costituita dagli Associati effettivi e aggregati, che intervengono con il loro legale rappresentante o con il rappresentante designato a intrattenere i rapporti con l'Associazione, oppure con altra persona munita di delega scritta, in calce all'avviso di convocazione o in apposito atto.
2. L'Associato può delegare un altro Associato. Nessuno può essere portatore di più di una delega, fatta salva l'ammissione di una pluralità di deleghe all'interno di uno stesso gruppo societario associato. Sono invitati permanenti di diritto senza possibilità di voto i Proviviri e i Revisori legali effettivi.
3. Per partecipare all'Assemblea l'Associato deve essere in regola con il pagamento delle quote associative. Gli Associati non in regola con gli obblighi di natura contributiva possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto e senza possibilità di intervento nella discussione. Non possono partecipare all'Assemblea e non possono ricevere delega le imprese destinatarie di provvedimenti disciplinari di sospensione del rapporto associativo.
4. L'Assemblea:
 - a. determina gli indirizzi strategici dell'attività dell'Associazione;
 - b. prende visione del Budget dell'esercizio in corso e approva il Bilancio dell'esercizio precedente;
 - c. elegge il Presidente, i Vice Presidenti nonché i Proviviri, i Revisori legali e il Presidente del relativo Collegio;

- d. elegge i membri del Consiglio Generale votati da ciascuna categoria;
- e. approva la misura, i criteri e le modalità di ripartizione e di corresponsione delle quote associative;
- f. conferisce cariche associative a titolo onorario. I titolari delle cariche associative onorarie partecipano alle riunioni degli Organi associativi, senza diritto di voto;
- g. delibera sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione, nominando in quest'ultimo caso uno o più liquidatori e stabilendone i poteri;
- h. decide su ogni altro argomento a essa sottoposto dagli Organi associativi.

Articolo 11: L'Assemblea – Convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea si tiene almeno una volta l'anno indicativamente entro il 30 aprile per l'approvazione annuale del Bilancio dell'esercizio precedente nonché per tutti gli altri eventuali adempimenti rientranti fra le sue funzioni, incluse, se del caso, la determinazione della misura e dei criteri del versamento annuale; il Presidente può prevedere la partecipazione ai lavori dell'Assemblea (senza diritto di voto) anche di non Associati.
2. L'Assemblea si riunisce altresì inoltre ogni qualvolta venga convocata dal Consiglio Generale, ovvero qualora il Presidente lo ritenga opportuno, ovvero ancora venga avanzata motivata richiesta di convocazione da parte di un numero di Associati che rappresentino non meno del 20% (venti per cento) del totale dei voti esprimibili in Assemblea.
3. La convocazione dell'Assemblea è effettuata dal Presidente, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'adunanza. In caso di urgenza l'Assemblea può essere convocata almeno cinque giorni prima della data della riunione.
4. Integrazioni all'ordine del giorno sono ammesse al più tardi fino a 48 (quarantotto) ore prima della riunione se di iniziativa del Presidente, oppure in apertura dei lavori se richieste dal 60% (sessanta per cento) dei voti presenti in Assemblea che rappresentino almeno il 20% (venti per cento) di quelli totali, con esclusione di materie inerenti adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
5. L'Assemblea si intende validamente costituita:
 - a. in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di un numero di Associati pari ad almeno il 20% (venti per cento) dei voti esercitabili;
 - b. in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti, con esclusione di materie inerenti adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento, per i quali è sempre necessaria la soglia minima del 20% (venti per cento) dei voti esercitabili.
6. La documentazione concernente gli argomenti da trattare nell'Assemblea è messa a disposizione degli Associati presso le sedi di Elettricità Futura di Roma e di Milano e/o sul sito *web* dell'Associazione, almeno tre giorni prima dell'adunanza.

Articolo 12: L'Assemblea – Diritto di voto

1. Ogni Associato effettivo ha diritto a tanti voti quanti se ne ottengono dividendo per 1000 (mille) l'importo della quota associativa annua, con arrotondamento all'unità immediatamente superiore, prevedendo un minimo di un voto e un massimo corrispondente al 25% (venticinque per cento) del totale dei voti spettanti all'intero corpo degli Associati.
2. Qualora due o più Associati appartengano allo stesso gruppo societario, il limite massimo del 25% (venticinque per cento) dei voti si applica all'insieme di questi Associati, ripartendo tra essi i voti complessivamente disponibili proporzionalmente alle quote associative di competenza di ciascuno.
3. Nei casi in cui le votazioni avvengano distintamente per ciascuna categoria di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Statuto, i voti assegnati sono ripartiti

- proporzionalmente per ciascuna categoria in cui ogni Associato è inquadrato. Il medesimo criterio si applica nel caso di Associati appartenenti a un gruppo societario.
4. Il numero dei voti spettanti a ciascun Associato è annotato in un apposito documento di cui possono prendere visione solo gli Associati in regola con i versamenti della quota associativa.

Articolo 13: L'Assemblea – Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei voti espressi, non tenendo conto degli astenuti. Le schede nulle concorrono invece al totale dei voti espressi. Sono nulle le schede che recano espressione di voto non pertinente rispetto all'oggetto della votazione ovvero che riportano un numero di preferenze superiore al limite massimo ammesso. Per le modifiche statutarie, è richiesta la maggioranza qualificata non inferiore al 55% (cinquantacinque per cento) dei voti presenti e rappresentati per delega che costituiscano almeno il 15% (quindici per cento) dei voti totali esercitabili. Per l'approvazione dello scioglimento dell'Associazione è richiesta la maggioranza qualificata dei tre quarti dei voti esercitabili.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea avvengono di norma per alzata di mano, con chiamata in sequenza di contrari, astenuti e favorevoli, salvo votazione a scrutinio segreto nei casi previsti dal presente Statuto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le deliberazioni assunte in conformità alle disposizioni del presente Statuto vincolano tutti gli Associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Articolo 14: Il Presidente

1. Il Presidente:
 - a. ha la rappresentanza istituzionale e legale di Elettricità Futura di fronte a terzi e in giudizio, con facoltà di agire e resistere;
 - b. convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Generale e il Consiglio Direttivo, sovrintendendone e coordinandone le rispettive attività;
 - c. individua fino a otto Vice Presidenti cui può attribuire deleghe per lo sviluppo di tematiche identificate come prioritarie per l'attuazione degli scopi associativi, previa approvazione da parte del Consiglio Generale;
 - d. nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo;
 - e. può nominare e revocare ulteriori componenti del Consiglio Generale nel limite del 5% (cinque per cento) del totale dei componenti, arrotondato per eccesso;
 - f. può costituire strutture tecniche ed organismi interni di indirizzo o raccordo associativo, anche di carattere transitorio, con funzioni progettuali e di supporto, i cui componenti sono scelti tra gli Associati nel rispetto, compatibilmente con i temi affrontati, di un'adeguata rappresentanza degli interessi;
 - g. propone le azioni da adottare e intraprende le iniziative in attuazione delle decisioni e delle deliberazioni degli Organi associativi;
 - h. provvede all'amministrazione ordinaria dell'Associazione anche mediante l'indirizzo e il coordinamento del Direttore Generale e adempie a ogni altra funzione prevista dal presente Statuto.
2. Il Presidente può adottare in caso di urgenza deliberazioni e atti di competenza del Consiglio Generale e/o del Consiglio Direttivo, con l'obbligo di sottoporli alla ratifica dei rispettivi Organi entro trenta giorni.
3. Il Presidente dura in carica per quattro anni consecutivi dalla data dell'Assemblea che lo elegge fino all'elezione del suo successore e non può essere rieletto, salvo i casi previsti all'articolo 16 del presente Statuto.

4. In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente disponibile più anziano per età, che subentra temporaneamente in tutte le sue funzioni.
5. Nel caso in cui il Presidente cessi dalla carica per motivi diversi dalla scadenza, gli subentra il Vice Presidente più anziano per età, che ne svolge temporaneamente le funzioni in attesa che venga completato l'iter procedurale previsto dal presente Statuto per l'elezione del nuovo Presidente. La Commissione di designazione del Presidente deve insediarsi nei trenta giorni successivi al suddetto subentro.
6. Il Presidente subentrante porta a termine il mandato in corso e può essere rieletto se ha esercitato tale funzione per un periodo inferiore alla metà di tale arco temporale; acquisisce, in ogni caso, lo status di Past President.

Articolo 15: *I Vice Presidenti*

1. I Vice Presidenti collaborano con il Presidente alla conduzione e alla rappresentanza dell'Associazione, affiancandolo nell'elaborazione degli indirizzi e nella realizzazione delle attività.
2. I Vice Presidenti sono membri del Consiglio Generale e fanno parte del Consiglio Direttivo. Durano in carica per quattro anni fino all'elezione del loro successore e il loro mandato coincide con quello del Presidente. In caso di cessazione anticipata del Presidente che li ha proposti terminano il loro mandato con l'elezione del suo successore. Il loro mandato è rinnovabile fino a un massimo di otto anni consecutivi di permanenza in carica.
3. Nel caso in cui per qualsiasi motivo uno o più dei Vice Presidenti venga a cessare dalla carica o assuma quella di Presidente per cessazione del medesimo, il Presidente propone al Consiglio Generale la relativa sostituzione. I componenti così nominati rimangono in carica sino alla normale scadenza del Presidente.

Articolo 16: *Procedura di nomina del Presidente e dei Vice Presidenti*

1. Per la designazione del candidato o dei candidati alla Presidenza dell'Associazione, almeno novanta giorni prima della scadenza del mandato del Presidente o, se necessario, immediatamente dopo la cessazione della carica di Presidente diversa dalla scadenza ai sensi dell'articolo 14 del presente Statuto, è costituita una Commissione di designazione, composta da tre componenti sorteggiati all'interno di un elenco di almeno cinque nominativi.
2. Tale elenco è definito dal Collegio speciale dei Probiviri, in coordinamento con l'ultimo Past President laddove persista la condizione di Associato, scegliendo tra persone che siano espressione diretta degli Associati e che abbiano maturato una significativa esperienza associativa. Di tale Commissione non può far parte il Presidente in carica.
3. Una volta definito nella sua composizione, l'elenco dei nomi viene comunicato al Presidente al quale spetta convocare il Consiglio Generale invitando tutti coloro che siano stati inseriti nell'elenco stesso – se non già membri del Consiglio Generale – per effettuare un sorteggio per la determinazione dei tre componenti della Commissione di designazione. Quest'ultima, entro una settimana, procede al proprio insediamento. Da tale momento decorre il termine di sei settimane, eventualmente prorogabile, per arrivare alla designazione del candidato Presidente da parte del Consiglio Generale.
4. La Commissione di designazione, che dura in carica sino all'elezione del Presidente, ha il compito di procedere alla più ampia consultazione degli Associati, allo scopo di raccogliere proposte atte a individuare fino a tre candidati che riscuotano il consenso della base associativa, nel rispetto del principio di rappresentatività, competenza e alternanza. Nella prima settimana di mandato la Commissione di designazione può ricevere eventuali autocandidature – formalizzate con il sostegno di almeno il 10%

- (dieci per cento) dei voti assembleari attribuiti alle imprese associate in regola con gli obblighi associativi – accompagnate da linee programmatiche e curriculum vitae.
5. Al termine della consultazione, la Commissione di designazione sottopone al Consiglio Generale una relazione finale di sintesi delle valutazioni raccolte su massimo tre candidati, che include le indicazioni emerse, la dimensione del consenso e il parere espresso dal Collegio speciale dei Probiviri sui rispettivi profili personali e professionali ai sensi del presente Statuto. Dovranno comunque essere sottoposte al voto del Consiglio Generale quelle candidature che siano appoggiate, per iscritto, da almeno il 20% (venti per cento) dei voti espressi da imprese in regola con gli obblighi associativi.
 6. Il Consiglio Generale delibera a scrutinio segreto in merito alla presentazione all'Assemblea della candidatura. Risulta designato per la votazione in Assemblea il candidato che consegue la metà più uno dei voti presenti senza tener conto degli astenuti. Le schede nulle concorrono invece al totale dei voti espressi.
 7. Nel caso in cui non venga raggiunto il quorum deliberativo richiesto, in presenza di candidatura unica, la proposta della Commissione di designazione si intende respinta e riprendono le consultazioni da parte della Commissione stessa, che rimane in carica per un secondo mandato di consultazioni. In caso di nuovo esito negativo, viene formata una nuova Commissione di designazione, tramite sorteggio ai sensi del presente articolo. Nel caso di due o più candidati, si applicano le previsioni contenute nel Regolamento unico per il Sistema di Confindustria.
 8. Una volta designato, il Presidente individua fino a otto Vice Presidenti, che assicurino una rappresentanza adeguata delle diverse componenti associative e acquisisce il parere del Collegio speciale dei Probiviri in relazione ai rispettivi profili personali e professionali ai sensi del presente Statuto.
 9. La nomina congiunta dei Vice Presidenti è sottoposta dal Presidente designato all'approvazione del Consiglio Generale in una riunione successiva a quella di designazione, con votazione unica a scrutinio segreto. La proposta deve riguardare un numero di Vice Presidenti non inferiore ai tre quarti degli eleggibili. Eventuali ulteriori designazioni potranno essere effettuate successivamente. In caso di voto negativo del Consiglio Generale, il Presidente designato potrà presentare una nuova proposta di composizione della propria squadra di Vice Presidenti in una riunione successiva del Consiglio Generale. A seguito di due esiti negativi consecutivi in Consiglio Generale, si insedierà una nuova Commissione di designazione.
 10. Una volta designati dal Consiglio Generale, il Presidente e i Vice Presidenti sono eletti dall'Assemblea attraverso una votazione unica a scrutinio segreto, mediante scheda recante alternativa di voto tra approvazione/non approvazione. Per l'elezione è richiesta la metà più uno dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti. Si computano, invece, le schede nulle. Ai fini dell'elezione in Assemblea, il Presidente ed i Vice Presidenti designati dovranno inderogabilmente adempiere al requisito del completo inquadramento previsto dal Regolamento Unico per il sistema di Confindustria.
 11. In caso di voto negativo dell'Assemblea ripartiranno le consultazioni, con un secondo mandato della Commissione di designazione in carica.
 12. In caso di mancato raggiungimento del quorum deliberativo dell'Assemblea la proposta della Commissione di designazione, approvata dal Consiglio generale, non si intende respinta. Sarà convocata una nuova Assemblea e nel caso di due ulteriori riunioni in cui non sia raggiunto il quorum prescritto, sarà necessaria la ripartenza delle consultazioni.
 13. Nell'ipotesi in cui la Commissione di designazione, a valle della consultazione, verifichi ed accerti l'assenza di candidati alla Presidenza – previo parere favorevole del Collegio speciale dei Probiviri confederali – può proporre al Consiglio Generale la

conferma del Presidente uscente per un solo biennio, in deroga alla previsione statutaria di durata del mandato.

14. Tale proposta deve essere approvata a scrutinio segreto dal Consiglio Generale con un quorum costitutivo di almeno i tre quarti dei componenti ed il voto favorevole di almeno l'80% (ottanta per cento) dei membri votanti.
15. La stessa proposta dovrà conseguire il voto favorevole del 75% (settantacinque per cento) dei votanti in Assemblea.
16. Fermo restando quanto previsto all'articolo 3 comma 4, per accedere alla carica di Presidenza e Vice Presidenza il candidato deve conformarsi al requisito confederale del doppio inquadramento. In base alle risultanze della visura camerale ordinaria e secondo la figura del controllo prevista dall'articolo 2359 del codice civile, tale requisito si realizza con l'adesione:
 - a dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'ambito merceologico di competenza di Elettricità Futura;
 - b dell'impresa o unità locale con il maggior numero di dipendenti nell'Associazione di territorio e di settore, se differente da quello rappresentato da Elettricità Futura, rispettivamente competenti all'inquadramento.

Il requisito del doppio inquadramento deve sussistere al momento della formalizzazione dell'autocandidatura a Presidente ovvero della chiusura della relazione della Commissione di designazione del Presidente, nonché al momento delle elezioni per i Vice Presidenti ed è certificato dal Collegio speciale dei Probiviri. Quest'ultimo riconosce all'interessato, in caso di situazioni di verificata insussistenza del requisito, un termine di sette giorni per procedere alla regolarizzazione attraverso la formalizzazione delle necessarie domande di adesione. Trascorso inutilmente tale termine, la candidatura non è procedibile. La mancata certificazione del Collegio speciale invalida la prosecuzione del processo di nomina. Il doppio inquadramento deve permanere fino al termine del mandato. In caso di perdita del requisito, il Collegio speciale dei Probiviri deve dichiarare la decadenza dalla carica, trascorsi trenta giorni senza azioni di ripristino dello stesso.

Articolo 17: Il Consiglio Generale

1. Il Consiglio Generale è composto da:
 - a. il Presidente e i Vice Presidenti;
 - b. trentacinque componenti eletti dalle categorie di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Statuto;
 - c. i Past President che manifestino la loro disponibilità laddove persista la condizione di Associato e siano rispettati i requisiti previsti all'articolo 9 del presente Statuto.
2. Il Consiglio Generale può essere integrato con ulteriori componenti designati dal Presidente in carica, nel limite del 5% (cinque per cento) del totale dei componenti del Consiglio, arrotondato per eccesso, con mandato coincidente con quello del Presidente che li ha nominati. Tali componenti possono essere revocati e sostituiti dal Presidente che li ha designati in corso di mandato, ovvero dal nuovo Presidente entrante, che può provvedere ad ulteriori designazioni nel rispetto del limite suddetto.
3. I trentacinque componenti sono eletti dagli Associati, nelle categorie di cui all'articolo 3, comma 1 del presente Statuto, assicurando, se possibile, che ogni categoria sia rappresentata da sette componenti, in funzione dei voti attribuiti in base alle disposizioni di cui all'articolo 12 del presente Statuto, secondo modalità definite in apposito Regolamento.
4. Tali componenti restano in carica per un quadriennio e vengono eletti ad anni sfalsati rispetto all'elezione del Presidente. Il Presidente, i Vice Presidenti e gli altri membri di nomina presidenziale restano in carica fino al termine del mandato presidenziale.

- In caso di cessazione del Presidente per motivi diversi dalla scadenza, i componenti di nomina presidenziale restano in carica fino all'elezione del suo successore.
5. I componenti del Consiglio Generale sono rieleggibili e/o rinominabili per mandati consecutivi non superiori a dodici anni. Dopo il predetto periodo, possono essere rieletti e/o rinominati allo stesso titolo solo dopo una vacatio di almeno un mandato. Di tale Organo non possono far parte più di due rappresentanti di una stessa impresa o di società appartenenti a un medesimo gruppo societario, non considerando a tal fine il Presidente e i Past President. Il limite di due rappresentanti è innalzato a tre nei casi in cui la quota associativa versata sia superiore al 20% (venti per cento) del totale dei contributi associativi.
 6. La sostituzione di componenti il Consiglio Generale che per qualsiasi motivo cessino dalla carica nel corso del mandato è deliberata dal Consiglio Generale medesimo di norma nella prima riunione successiva alla cessazione sulla base di quanto previsto in apposito Regolamento. Il componente subentrato dura in carica sino alla scadenza ordinaria del Consiglio Generale o a nuova designazione.
 7. Il Consiglio Generale:
 - a. sulla base delle candidature formulate dalla Commissione di designazione del Presidente, nonché della relazione finale sulla consultazione svolta, designa a scrutinio segreto il candidato alla Presidenza nonché, in una riunione successiva, i Vice Presidenti individuati dal Presidente designato per la successiva votazione in Assemblea ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto. Eventuali deleghe conferite dal Presidente ai Vice Presidenti sono sottoposte a preventiva approvazione da parte del Consiglio Generale anche successivamente all'elezione in Assemblea;
 - b. approva l'eventuale conferma del Presidente uscente per un solo biennio, ai sensi dell'articolo 16 del presente Statuto;
 - c. approva la nomina nel Consiglio Direttivo dei componenti individuati dal Presidente, ulteriori rispetto ai Vice Presidenti;
 - d. assume le iniziative necessarie alla realizzazione degli indirizzi adottati dall'Assemblea e delle direttive operative circa l'attività associativa, anche sulla base di quanto proposto dal Presidente e dal Consiglio Direttivo;
 - e. approva l'eventuale normativa specifica di attuazione del presente Statuto;
 - i. delibera sul Bilancio dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e sul Budget dell'esercizio in corso;
 - f. propone all'Assemblea la misura, i criteri e le modalità di ripartizione e corresponsione delle quote associative;
 - g. formula e propone, per l'approvazione dell'Assemblea, le modifiche al presente Statuto;
 - h. dispone in merito all'adesione di Elettività Futura ad Organizzazioni, Associazioni ed Enti designando, ove occorra, propri rappresentanti in seno a tali organismi;
 - i. decide in merito all'esclusione di rappresentanti e all'espulsione degli Associati conformemente all'articolo 6 del presente Statuto;
 - j. si pronuncia sul reclamo presentato dalle imprese richiedenti l'adesione contro il rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 4 del presente Statuto;
 - k. esercita gli ulteriori compiti previsti dal presente Statuto, delibera sugli atti di straordinaria amministrazione e in merito ad ogni altro argomento sottoposto al suo esame da parte del Presidente.
 8. Il Consiglio Generale si riunisce almeno tre volte l'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
 9. Il Consiglio Generale è convocato con un preavviso di almeno cinque giorni. In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata con almeno 72 (settantadue) ore

- di preavviso. Entro le 24 (ventiquattro) ore antecedenti la riunione dovrà essere fornita documentazione disponibile sugli argomenti posti all'ordine del giorno.
10. Integrazioni all'ordine del giorno di iniziativa del Presidente sono ammesse fino alle 24 (ventiquattro) ore precedenti la riunione o, in apertura dei lavori, qualora richiesto da almeno la metà dei suoi componenti, con esclusione, in ogni caso, di materie inerenti adempimenti elettorali, modifiche statutarie e scioglimento.
 11. Alle singole riunioni del Consiglio Generale sono invitati permanenti di diritto, senza diritto di voto, i Revisori legali effettivi, i Probiviri ed i membri del Consiglio Direttivo che non ne facciano già parte ad altro titolo. Sono ammessi ulteriori invitati permanenti senza diritto di voto, proposti dal Presidente tra i rappresentanti delle imprese associate, nel limite massimo di un quinto dei componenti effettivi del Consiglio.
 12. Le riunioni sono validamente costituite quando è presente non meno di un terzo dei membri in carica, salvo il caso di adempimenti elettorali e modifiche statutarie per i quali è necessaria la presenza di almeno la metà dei componenti.
 13. Le deliberazioni del Consiglio Generale avvengono di norma per alzata di mano e sono assunte a maggioranza dei voti espressi. Per le designazioni a scrutinio segreto non si tiene conto degli astenuti, mentre le schede nulle concorrono al totale dei voti espressi.
 14. Ciascun componente dispone di un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente nelle deliberazioni da assumere con votazione palese. Per l'approvazione delle proposte di modifica statutaria è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti che rappresentino almeno il 25% (venticinque per cento) dei componenti totali.
 15. Non è consentita alcuna possibilità di delega e il componente eletto che dovesse risultare consecutivamente assente per cinque volte alle riunioni o alla metà delle riunioni nell'anno solare senza valida ragione, decade automaticamente dalla carica e viene sostituito con le modalità indicate al precedente comma 6.

Articolo 18: *Il Consiglio Direttivo*

1. Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dai Vice Presidenti, dall'ultimo Past President e fino a ulteriori undici componenti individuati dal Presidente tra gli Associati, la cui nomina è approvata dal Consiglio Generale, tenuto conto di un principio di equa rappresentanza delle diverse realtà dimensionali e articolazioni merceologiche della compagine associativa. Alle riunioni del Consiglio Direttivo possono essere invitati fino a tre soggetti - di particolare rilevanza ed esperienza per il settore - che non fanno parte di imprese Associate. Nel caso di processi di aggregazione con altre Associazioni, al fine di garantire un'adeguata rappresentanza delle diverse componenti, è riconosciuta la possibilità, fino all'avvenuta costituzione del soggetto unico, di allargare la composizione a membri aggiuntivi nominati dal Presidente.
2. Il Consiglio Direttivo dura in carica fino al termine del mandato del Presidente. In caso di cessazione anticipata del Presidente, dura in carica fino all'elezione del suo successore.
3. La sostituzione dei componenti il Consiglio Direttivo che per qualsiasi motivo cessino dalla carica nel corso del mandato è effettuata dal Presidente e approvata dal Consiglio Generale. Il membro subentrato dura in carica sino alla scadenza ordinaria del Consiglio Direttivo.
4. Il Consiglio Direttivo:
 - a. contribuisce al governo dell'Associazione e collabora con il Presidente affiancandolo nell'elaborazione degli indirizzi e nella realizzazione delle attività;

- b. decide le necessarie iniziative anche sulla base di specifiche deleghe o compiti di supporto tecnico, progettuale e di coordinamento eventualmente attribuiti dal Presidente a norma del presente Statuto;
 - c. elabora gli indirizzi sull'attività dell'Associazione, anche in ordine ai rapporti con altri organismi e istituzioni, in coordinamento con il Consiglio Generale;
 - d. decide l'ammissione di nuovi associati;
 - e. nomina e revoca il Direttore Generale;
 - f. costituisce Gruppi di lavoro tecnici, in cui ogni Associato può nominare propri rappresentanti, con lo scopo di definire analisi e proposte su tematiche di interesse associativo;
 - g. formula proposte e suggerimenti al Presidente e al Direttore Generale in ordine all'organizzazione e all'ordinamento degli uffici e all'assunzione del personale dirigente;
 - h. delibera la sospensione dell'impresa associata e decide sui casi di impossibilità ad adempiere agli obblighi contributivi ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto;
 - i. esamina ogni altra questione proposta dal Presidente.
5. Il Consiglio Direttivo può esercitare d'urgenza attribuzioni del Consiglio Generale, ad eccezione di quelle relative alla designazione del Presidente e alla approvazione delle proposte dei Vice Presidenti, con necessaria successiva ratifica dei provvedimenti adottati nella prima riunione utile.
 6. Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma ogni bimestre e ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente o ne faccia richiesta almeno un quarto dei suoi componenti.
 7. Il Consiglio Direttivo è convocato con un preavviso di almeno cinque giorni. In caso di urgenza la convocazione può essere effettuata con almeno 72 (settantadue) ore di preavviso. Alle riunioni potranno partecipare esperti esterni, i Probiviri e i Revisori Legali effettivi se invitati dal Presidente.
 8. Le riunioni sono validamente costituite quando è presente la maggioranza semplice dei componenti in carica.
 9. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti, tenendo conto degli astenuti. Ciascun componente dispone di un voto. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Non è consentita alcuna possibilità di delega.

Articolo 19: *Il Direttore Generale*

1. Il Direttore Generale collabora con il Presidente, i membri del Consiglio Direttivo e gli altri Organi collegiali nell'attuazione delle deliberazioni assunte. Concorre, inoltre, alla definizione delle analisi e delle proposte nell'ambito dei Gruppi di lavoro tecnici alle cui riunioni può prendere parte e pone in atto tutte le iniziative e gli interventi utili al miglior perseguimento degli scopi associativi.
2. Il Direttore Generale indirizza e coordina l'attività degli uffici e assume la responsabilità del loro buon funzionamento, anche stabilendo e risolvendo i rapporti di lavoro con il personale, comunque tutto posto alle sue dipendenze, tenendo in considerazione le proposte del Presidente e del Consiglio Direttivo ai sensi del presente Statuto. Ai fini di quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, articolo 2, comma 1, lettera b), in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, il Direttore Generale assume la funzione ed i ruoli di Datore di Lavoro.
3. Il Direttore Generale sovrintende alla gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione ed è autorizzato a compiere tutti gli atti e gli adempimenti concernenti l'attività, impegnando le risorse necessarie e assumendo i relativi impegni nei limiti previsti dalla procura del Presidente.

4. Il Direttore Generale partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea, del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo, nel corso delle quali di norma svolge le funzioni di Segretario.

Articolo 20: I Proviviri

1. Il Collegio dei Proviviri è composto da cinque membri e la sua elezione avviene ad anni sfalsati rispetto a quella del Presidente. La carica di Proboviro è incompatibile con la carica di Presidente e di Vice Presidente o di Proboviro di un'altra organizzazione confederata nonché con ogni altra carica interna a Elettività Futura. Possono far parte di tale Organo soggetti che abbiano maturato una significativa esperienza associativa, anche se non ricoprono più incarichi di responsabilità nelle imprese associate, nonché, ove necessario, soggetti prescelti anche al di fuori delle imprese che costituiscono l'Associazione, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire e che abbiano caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
2. Il mandato dei Proviviri di norma è quadriennale. Di tale Organo non può far parte più di un rappresentante di una stessa impresa o di società appartenenti a un medesimo gruppo societario
3. E' compito dei Proviviri:
 - a. risolvere, anche su istanza di una sola delle Parti, le controversie inerenti la vita associativa, insorte tra Associati e tra Associati ed Elettività Futura, che non si siano potute dirimere bonariamente;
 - b. esprimere un parere in merito alla sussistenza dei requisiti per l'accesso alle cariche associative. Tale parere è basato su profili specifici inerenti, tra l'altro, l'integrità personale e professionale, la posizione di responsabilità aziendale di grado rilevante, la regolarità dell'inquadramento, la partecipazione fattiva alla vita associativa del candidato, il rispetto degli obblighi statutari, l'assenza di incarichi politici;
 - c. pronunciarsi sulla decisione della domanda di ammissione di nuovi Associati nei casi previsti dall'articolo 4 del presente Statuto;
 - d. stabilire, ove ne ricorrano i presupposti ai sensi del presente Statuto, i casi di incompatibilità per quanto riguarda l'appartenenza agli Organi associativi, anche disponendo la decadenza dalle cariche di Presidente e Vice Presidente;
 - e. assicurare, ove necessario, l'interpretazione delle norme statutarie e delle disposizioni attuative e garantire il corretto espletamento di tutte le procedure per l'elezione degli Organi associativi;
 - f. esprimere un parere in merito alle sanzioni applicabili agli Associati ai sensi dell'articolo 6 del presente Statuto;
 - g. definire l'elenco dei candidati per la composizione della Commissione di designazione del Presidente di cui all'articolo 16 del presente Statuto;
 - h. intervenire e pronunciarsi in tutti gli altri casi previsti dal presente Statuto.
4. Per la risoluzione delle controversie viene attivato il Collegio arbitrale - costituito da tre Proviviri - con la presentazione di un ricorso entro sessanta giorni dai fatti ritenuti pregiudizievoli. Ciascuna Parte interessata provvede nell'ambito del ricorso alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, come membro del Collegio arbitrale. Il rifiuto dell'incarico ad arbitro può avvenire solo per gravi motivi personali o nei casi previsti dal codice di procedura civile. Il rifiuto o l'immotivato ritardo nella nomina del proprio Proboviro di fiducia costituisce grave inadempienza agli obblighi associativi. Qualora più ricorrenti proponcano un ricorso unico, viene nominato un unico Proboviro di fiducia. Il Collegio arbitrale è tenuto a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie d'incompatibilità previste dall'articolo 815 del codice di procedura civile e dal Codice etico.

Il Collegio arbitrale si costituisce non oltre i dieci giorni successivi alla designazione del Presidente.

Il deposito del ricorso ai Proviviri deve essere obbligatoriamente accompagnato, pena la non ricevibilità del ricorso, dal contestuale versamento di una somma, a titolo di deposito cauzionale, di importo pari a cinque volte il contributo associativo minimo. L'importo verrà restituito al soggetto ricorrente solo nell'ipotesi di accoglimento del ricorso.

5. Il Collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro trenta giorni dalla data di costituzione del Collegio medesimo. In caso di necessità tale termine è prorogabile, una sola volta, per ulteriori quindici giorni. Il lodo è inappellabile, fatta salva la possibilità di ricorrere ai Proviviri di Confindustria secondo le modalità previste dallo Statuto e dai Regolamenti attuativi confederali, e deve essere comunicato alle Parti interessate e al Presidente di Eletticità Futura entro, e non oltre, cinque giorni dalla data della deliberazione. Il Collegio arbitrale comunica in ogni caso la controversia ai Proviviri confederali che, su propria iniziativa o richiesta del medesimo Collegio arbitrale, potranno fornire elementi di orientamento per la risoluzione della controversia.
6. I Proviviri designano, possibilmente a rotazione annuale e a maggioranza tra loro, almeno tre Proviviri che costituiscono un Collegio speciale delegato ad assolvere le funzioni elettorali, interpretative, disciplinari e di vigilanza generale sulla base associativa, rientranti tra i loro compiti ai sensi del precedente comma 2. Fatto salvo quanto diversamente previsto dal presente Statuto, le decisioni del Collegio speciale possono essere impugnate, non oltre dieci giorni dalla data della loro comunicazione alla/e Parte/i, con ricorso davanti ai restanti Proviviri, riuniti in Collegio di riesame, che decide a maggioranza nei venti giorni successivi.
7. Le decisioni dei Proviviri sono depositate presso gli uffici dell'Associazione, che provvedono alla comunicazione agli interessati. Avverso tali decisioni è ammesso solo il ricorso ai Proviviri di Confindustria nel rispetto dei termini previsti da normativa confederale.
8. La sostituzione dei Proviviri che per qualsiasi motivo cessino dalla carica nel corso del mandato è deliberata dal Consiglio Generale di norma ricorrendo al primo nominativo della graduatoria dei non eletti, ove disponibile. Il mandato del Probiviro subentrato scade con quello degli altri componenti il Collegio in carica.
9. Tutte le procedure davanti ai Proviviri sono sospese dal 1° al 31 agosto e dal 24 dicembre al 6 gennaio di ogni anno.

Articolo 21: I Revisori legali

1. I Revisori legali verificano la regolare tenuta della contabilità e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione. Ai Revisori legali compete la vigilanza sull'andamento della gestione economico-finanziaria, la redazione di una relazione annuale all'Assemblea sul Bilancio dell'esercizio precedente e la possibilità di richiedere la convocazione del Consiglio Generale per tematiche connesse ai propri compiti.
2. Il Collegio dei Revisori legali è composto da tre membri effettivi, di cui uno deve essere iscritto nel Registro dei Revisori legali istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, nonché da due membri supplenti. Possono far parte di tale Organo anche soggetti non appartenenti ad imprese associate, purché in possesso di competenze specifiche rispetto al ruolo da ricoprire e che abbiano caratteristiche di affidabilità ed esperienza.
3. Il loro Presidente, che è il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti, riferisce all'Assemblea con la relazione sul Bilancio dell'esercizio precedente.

4. Il mandato dei Revisori legali di norma è quadriennale. Di tale Organo non può far parte più di un rappresentante di una stessa impresa o di società appartenenti a un medesimo gruppo societario
5. Ai Revisori legali che per qualsiasi motivo cessino dalla carica nel corso del mandato subentrano i membri supplenti, in ordine di voti riportati. I sostituti restano in carica fino all'Assemblea successiva, che provvederà alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti, necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme a quelli in carica. In caso di sostituzione del Presidente del Collegio, la Presidenza è assunta fino all'Assemblea successiva dal Revisore più anziano di età.

Articolo 22: *Deliberazioni e resoconti delle riunioni*

1. Le deliberazioni degli Organi associativi risultano dai resoconti conservati presso gli uffici di Elettricità Futura, redatti e siglati dal Segretario nonché dal Presidente o da chi ha presieduto le riunioni. L'Associazione può anche disporre la registrazione dei lavori, previa informativa dei partecipanti.
2. I resoconti delle Assemblee sono trasmessi a tutti gli Associati e approvati con silenzio-assenso dopo quindici giorni dall'invio. I resoconti delle riunioni del Consiglio Generale e del Consiglio Direttivo sono inviati ai rispettivi membri e sottoposti ad approvazione nella prima riunione successiva a quella a cui si riferiscono, con possibilità di richiedere rettifiche entro dieci giorni dalla suddetta adunanza. In tal caso il Segretario provvede a dare comunicazione di possibili contestazioni di controinteressati ai contenuti delle rettifiche stesse.

Articolo 23: *Bilancio*

1. La gestione economica e finanziaria dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Budget dell'esercizio in corso e il Bilancio dell'esercizio precedente sono predisposti secondo gli schemi previsti dal Regolamento di Confindustria. Il Bilancio dell'esercizio precedente è sottoposto a certificazione e trasmesso ai competenti uffici di Confindustria.

Articolo 24: *Patrimonio sociale*

1. Il patrimonio sociale è formato dai beni mobili e immobili, dai valori a qualsiasi titolo in proprietà di Elettricità Futura nonché dalle risultanze attive della gestione accantonate dall'Assemblea, che non potranno in nessun caso essere distribuite agli Associati.

Articolo 25: *Durata e scioglimento dell'Associazione*

1. Elettricità Futura è costituita sino al 31 dicembre 2050 e può essere prorogata.
2. In caso di scioglimento anticipato le eventuali attività residue saranno devolute a organizzazioni con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo previsto per legge.

Articolo 26: *Clausole generali*

1. Tutte le disposizioni attuative incompatibili o in contrasto con quelle del presente Statuto devono intendersi abrogate.
2. Per quanto non contemplato nel presente Statuto, si fa rinvio ai principi e alle disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti attuativi di Confindustria, incluso il Regolamento unico per il Sistema di Confindustria, alle norme del Codice Civile, alle leggi e ai provvedimenti che disciplinano le Associazioni senza scopo di lucro e gli Enti non commerciali.
3. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della sua approvazione in Assemblea.

Articolo 27: *Foro competente*

Per ogni controversia che dovesse insorgere tra Associati e Associazione, non devolvibile ad alcuno degli organi associativi così come previsto dal presente Statuto, è competente il foro di Milano.

Articolo 28: *Disposizioni transitorie*

Le disposizioni inerenti la composizione del Collegio dei Probiviri a cinque membri di cui all'articolo 20 comma 1 si applicano a partire dalle nuove elezioni dell'Organo successive all'entrata in vigore del presente Statuto. Fino a quel momento continuano ad applicarsi le disposizioni dello Statuto previgente.